

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	111
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori ALESSANDRINI e SAMMARTINO: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1273);	
MORINI ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione di edifici di culto (310) . .	111
PRESIDENTE	111, 112, 116, 118, 119 120, 121, 122, 123
BECCARIA	113
BUSETTO	123
CALVETTI	113
FERRETTI	112, 119, 120, 122
MORINI	116
PERRONE	115
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . .	112, 117, 119, 120 121, 122, 123
SBOARINA, <i>Relatore</i> . .	116, 119, 120, 121, 122
TODROS	113, 118, 119, 120, 121, 122
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	123

La seduta comincia alle 10,15.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E. approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento della Camera i deputati Fioret, Miotti Carli Amalia e Olivi sostituiscono rispettivamente, per questa seduta, i deputati Botta, Petrucci e Pica.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Alessandrini e Sammartino: Modifiche ed integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1273); Morini ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione di edifici di culto (310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino: « Modifiche ed integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di

edifici di culto », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 novembre 1972; e dei deputati Morini ed altri: « Modifica alla legge 18 aprile 1972, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di mercoledì scorso, dopo la relazione introduttiva dell'onorevole Sboarina, l'onorevole Todros aveva avanzato, a nome del gruppo comunista, richiesta di chiarimenti e dati circa l'utilizzazione, finora intervenuta, dei finanziamenti previsti dalla legge n. 168 del 1962. Ritengo perciò opportuno, prima di aprire la discussione sulle linee generali, dare la parola all'onorevole sottosegretario affinché possa fornire i chiarimenti richiesti.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I lavori finanziati ai sensi del capo I della legge n. 168 del 1962 ammontano a 36 miliardi e 750 milioni. L'importo complessivo dei contributi concessi a norma del capo II della stessa legge risulta di lire 4 miliardi e 175 milioni; poiché i contributi stessi sono stati concessi nella misura del 4 per cento e del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo - a seconda delle località in cui i lavori dovevano essere eseguiti - si può calcolare che i lavori ammessi a contributo ammontino a circa 92 miliardi di lire.

Circa la portata degli effetti che potranno derivare dalla possibilità, prevista dalle proposte di legge in esame, di concedere contributi trentacinquennali anche per il completamento di edifici già finanziati al rustico, ai sensi del capo I della citata legge n. 168, devo dire che la mia direzione generale non è stata in grado di fornire una valutazione precisa. Ciò perché non si è a conoscenza con precisione di quali e quante opere non siano state completate da parte delle diocesi interessate, né dell'ammontare della spesa necessaria per gli eventuali completamenti che è variabile in relazione alla qualità ed alla quantità delle rifiniture da eseguire. A titolo puramente indicativo, può calcolarsi che la spesa per il completamento degli edifici si aggiri intorno al 40 per cento del costo di costruzione al rustico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRETTI. Desidero svolgere alcune brevissime considerazioni sulla opportunità dei provvedimenti all'ordine del giorno e su al-

cuni emendamenti che intendiamo apportare ad essi, emendamenti peraltro già suggeriti, presso l'altro ramo del Parlamento, dal rappresentante del Governo.

Desidero innanzitutto far rilevare che in un momento in cui il nostro paese non dispone dei mezzi finanziari per affrontare e risolvere annosi ed importanti problemi (costruzione di alloggi popolari, di asili-nido, di scuole) l'approvazione dei provvedimenti in esame, sia pure opportunamente emendati, impegnerebbe una spesa ulteriore a carico del bilancio dello Stato di 125 miliardi per i prossimi dieci anni. Ora, dai dati, per altro incompleti e imprecisi, forniti dal sottosegretario, si evince che una somma corrispondente è già stata spesa dal 1962 ad oggi; e non intendo a questo punto soffermarmi anche sugli altri finanziamenti che, dalla fine della guerra in poi, sono stati utilizzati per la ricostruzione di edifici di culto. Aggiungo, a titolo esemplificativo, che da informazioni assunte recentemente presso l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana è risultato che quest'ultima stanziava una somma annua di trecento milioni per i completamenti degli edifici già finanziati al rustico ai sensi del capitolo primo della legge n. 168. Sarebbe interessante conoscere dal Governo se e come anche altre regioni intervengano allo stesso fine.

Mi pare quindi che le somme necessarie al potenziamento della funzione altamente sociale, morale e spirituale, che viene svolta mediante gli edifici di culto - funzione che tutti noi riconosciamo - non manchino. Sarebbe, piuttosto, opportuno introdurre ulteriori specificazioni e delimitazioni a garanzia di una conveniente utilizzazione dei fondi, nonché ridurre il periodo temporale di operatività degli stanziamenti, così come proponiamo in un nostro emendamento.

Inoltre, pur essendo pienamente consapevoli che non è certamente l'esistenza di un campanile in più o in meno a determinare la diffusione ed il rafforzamento del sentimento religioso, ma piuttosto il tipo di organizzazione della società in cui viviamo, la cultura, il costume, il tipo di rapporti umani che questa società esprime, ed il modo stesso con cui si amministra la pratica religiosa riteniamo opportuno che i benefici previsti dalle proposte in esame siano estesi a favore anche delle altre comunità religiose del nostro paese. Anche su questo tema - che riecheggia un'esigenza espressa anche nell'altro ramo del Parlamento, in ossequio alla Costitu-

zione - abbiamo presentato apposito emendamento.

Riteniamo altresì che, facendosi riferimento alla legge n. 168 del 1962, sia necessario, al fine di non tradire la lettera e lo spirito di quel provvedimento, richiamare esplicitamente anche le norme del capo I, soddisfacendo in tal modo le reali esigenze delle comunità.

In conclusione, il gruppo comunista non si oppone al passaggio all'esame degli articoli, ma ritiene essenziale che la Commissione accolga gli emendamenti da noi presentati, pena altrimenti la rimessione all'Assemblea delle proposte di legge in discussione.

BECCARIA. La proposta di legge n. 1273, oggi al nostro esame, ricalca quella presentata dall'onorevole Carra nella passata legislatura, proposta che, pur avendo ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio, non poté essere approvata per l'anticipato scioglimento delle Camere. L'attuale proposta di legge, come già quella dell'onorevole Carra, oltre a prevedere una proroga decennale di talune norme della legge n. 168 del 1962, contempla delle modifiche ed integrazioni, proposte in base alle esigenze emerse in sede di applicazione della stessa legge n. 168. Tra le altre, va sottolineata la modifica introdotta all'articolo 3, in base alla quale i contributi trentacinquennali previsti dal capo II della citata legge n. 168 possono essere concessi anche per il completamento di edifici di culto che siano stati costruiti al rustico, entro il 31 dicembre 1970, e che abbiano beneficiato dell'intervento dello Stato contemplato all'articolo 1 della medesima legge. Questa integrazione è motivata anche dal fatto che la maggior parte delle diocesi - in particolare del sud Italia - si trovano in gravi difficoltà finanziarie e non sono pertanto in grado di provvedere al completamento delle opere realizzate al rustico. Del resto, non è previsto che i due tipi di intervento debbano essere alternativi ed è di tutta evidenza l'opportunità di evitare che opere già parzialmente eseguite rimangano ancora inutilizzate.

Evidentemente, questo ulteriore intervento comporterà un aumento delle richieste di finanziamento al Ministero dei lavori pubblici, ciò che consentirà allo Stato di soddisfare più ampiamente le esigenze di un servizio, qual è quello prestato dagli enti di culto, che - come lo stesso collega Ferretti ha riconosciuto - assolve ad una funzione di pubblica utilità altamente sociale e morale.

CALVETTI. Volendo cogliere quello che è lo spirito dei provvedimenti al nostro esame, possiamo innanzitutto domandarci se sono tuttora valide le ragioni e le motivazioni che hanno giustificato l'emanazione della legge n. 168 del 1962 e se è quindi opportuna una iniziativa legislativa volta a prorogare gli interventi previsti da quella legge.

Tutti noi sappiamo quali e quanti siano stati i poli di sviluppo urbanistico in questi ultimi anni, particolarmente nell'ultimo decennio, e come quindi molte zone siano rimaste completamente sprovviste di un servizio che unanimemente è stato riconosciuto come necessario e di fronte alla cui obiettiva carenza noi non possiamo restare insensibili.

Domando quindi a me stesso e in particolare all'onorevole Ferretti se sia opportuno operare una riduzione sia pure soltanto dell'arco temporale di efficacia del provvedimento di fronte a necessità di così consistente ampiezza e da tutti unanimemente avvertite, per il cui soddisfacimento è per altro previsto un impegno finanziario senza dubbio modesto rispetto a quelli relativi ad altri servizi di ordine sociale di cui la collettività ha bisogno.

A mio avviso sarebbe invece opportuno un programma degli interventi, affinché essi siano rispondenti ad esigenze effettive e non obbediscano ad altri fattori. Si tratta, cioè, di operare prioritariamente nelle zone di maggiore sviluppo urbano, ancora totalmente prive di servizi sociali. Adottando questo metodo, potremmo precisare con maggiore serenità l'entità degli interventi e della spesa.

Mi permetto infine di far notare ai colleghi di parte comunista che l'alternativa che essi pongono tra l'accettazione completa dei loro emendamenti e la remissione delle proposte in Assemblea mi sembra in contrasto con lo spirito che ha animato i loro stessi interventi.

TODROS. Devo innanzitutto rilevare con rammarico che i dati forniti dal sottosegretario sono molto sommari ed incompleti. Il gruppo comunista aveva avanzato nella seduta precedente una richiesta di chiarimenti per essere messo a conoscenza della entità, sia pure approssimata, degli interventi effettuati in base alla legge n. 168, della loro ripartizione regionale, delle chiese e degli edifici ad esse connessi (locali per uso parrocchiale) che questi interventi hanno permesso di realizzare. Si tratta di informazioni a nostro avviso necessarie in quanto le proposte in esame prevedono ulteriori stanziamenti che grave-

ranno per molti anni sul bilancio dello Stato e dei quali è pertanto assolutamente indispensabile definire la ripartizione e l'effettiva utilizzazione nel pubblico interesse.

Siamo pertanto insoddisfatti della risposta dell'onorevole Russo, la quale denota l'assoluta mancanza da parte del Ministero dei lavori pubblici di dati certi in ordine all'utilizzazione dei fondi dello Stato; anche in questo caso, come in precedenti analoghe occasioni, il Ministero ha dimostrato di non disporre degli elementi necessari per porre il Parlamento in grado di giudicare i provvedimenti di legge sottoposti alla sua attenzione.

L'intervento del collega Calvetti mi offre inoltre lo spunto per aggiungere alcune considerazioni a quanto già affermato dal collega Ferretti. L'onorevole Calvetti si è chiesto se l'enorme bisogno di edifici di culto che si registra nel nostro paese per il tipo di sviluppo che esso ha avuto (massiccia immigrazione verso le aree urbane più sviluppate, nascita disorganica di nuovi quartieri ancora privi di infrastrutture fondamentali) possa essere soddisfatto riducendo, anziché confermando, l'arco temporale nel quale la proposta di legge in esame dovrebbe operare. Vorrei far notare al collega che, senza alcun dubbio, se noi esaminassimo sotto il profilo qualitativo e quantitativo tutti i bisogni sociali del nostro paese, esistenti ad ogni livello e non solo nelle aree di maggiore sviluppo, ma anche nelle aree depresse, le proposte di legge in esame ci metterebbero in grave imbarazzo. Infatti, i nuovi quartieri popolari che sono sorti in maniera irrazionale nelle maggiori città di Italia per far fronte, come ho detto in precedenza, a forti correnti immigratorie, sono caratterizzati dalla completa mancanza di infrastrutture sociali elementari, che non possono certamente essere sostituite da analoghe infrastrutture esistenti in quartieri vicini. Ciò provoca, evidentemente, una degradazione sociale generale con conseguenze negative di incalcolabile portata per gli abitanti di questi agglomerati urbani: ad esempio, la carenza di asili-nido e di scuole materne è certamente drammatica se si pensa quanto sia fondamentale l'educazione che l'individuo riceve nei primi anni della sua vita. Anche la carenza di infrastrutture nel campo culturale, ricreativo, sportivo è assai preoccupante perché il recupero di intere generazioni alla vita democratica ed allo sviluppo civile del paese è compromesso dalla inesistenza, a tutti i livelli, di organizzazioni elementari in grado di attrarre i giovani e

coltivarne gli interessi. A Torino, un'indagine svolta recentemente nelle scuole elementari ha fornito il seguente triste risultato: il 70 per cento dei ragazzi che frequentano le scuole elementari non è recuperabile per alcun tipo di esercizio ginnico perché presenta malformazioni fisiche derivanti dal tipo di vita sedentaria che si conduce in quella città.

Si pensi, inoltre, ai locali di fortuna in cui sono insediati molte scuole del nostro paese e ai doppi, tripli e, a volte, quadrupli turni che esse sono state costrette a istituire. Di conseguenza, se volessimo stabilire un ordine di priorità nel settore dei bisogni sociali del paese, dovremmo dare la precedenza ad esigenze di questo tipo, tuttora largamente insoddisfatte a causa della insufficienza degli stanziamenti del bilancio dello Stato, con grave pregiudizio per la crescita civile e democratica del paese.

Queste nostre convinzioni, del resto, trovano rispondenza nei settori più avanzati del clero, che hanno compreso la grande rilevanza, anche sul piano morale oltre che sociale, di tali problemi. Ho partecipato ad alcune assemblee di quartiere nella mia città, indette per esaminare se si ritenesse più opportuno utilizzare un'area per la costruzione di una chiesa, già progettata, per la quale era già stato concesso il contributo in base alla legge del 1962 o invece per la realizzazione di altre attrezzature elementari per le esigenze di vita del quartiere: ebbene, il clero stesso si è schierato dalla parte della popolazione, contro il responsabile del settore chiese di Torino, affinché l'area fosse destinata alla realizzazione di infrastrutture sociali per il quartiere. Anche i parroci presenti a quell'assemblea hanno sostenuto che è inutile costruire dei bei monumenti destinati a rimanere vuoti quando la degradazione sociale dell'ambiente impedisce che si formi un costume e si affermi un livello di moralità tali da indurre la gente a recarsi in chiesa. È invece preferibile avvicinarsi ai giovani in modo diverso, togliendoli dalle strade, dai bar, dando loro un minimo di possibilità di utilizzazione del tempo libero e fornendoli delle infrastrutture necessarie alla loro educazione: solo dopo aver fatto questo, ci si potrà occupare della costruzione delle chiese.

Questo episodio — che non è, del resto, unico — testimonia gli orientamenti dei settori più avanzati della Chiesa cattolica, purtroppo disattesi dall'organizzazione burocratica della Chiesa stessa, che tende ad acca-

parrarsi fondi per costruire il maggior numero possibile di chiese.

Queste considerazioni, collega Calvetti, dimostrano che noi abbiamo già fatto una grande concessione dando il nostro consenso al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame: se infatti avessimo voluto veramente essere attenti ai bisogni del paese, avremmo dovuto chiedere che fossero soddisfatte prima le esigenze prioritarie alle quali ho fatto cenno.

Non c'è bisogno del resto di richiamarsi ai duemila anni di storia della Chiesa cattolica, per affermare che si sono avuti periodi di grande fervore religioso anche senza chiese e monumenti religiosi. Del resto, nella società odierna, l'opera di elevazione morale e culturale avviene (basta tenere presente il tipo di sviluppo che attualmente registriamo, i fenomeni di alienazione, la politica dei consumi, ecc.) piuttosto nelle fabbriche, nei quartieri, nei posti di lavoro, nella vita, insomma, che non nelle chiese, durante i pochi minuti di riunione nel luogo sacro: questo rimane uno dei momenti, ma non il principale, della crescita morale e religiosa dell'uomo moderno.

In questa ottica, possiamo anche ammettere che c'è una giusta esigenza di completamento di alcuni edifici e di costruzione di nuove chiese in zone che non hanno potuto utilizzare i contributi finora concessi; affermiamo però che è opportuno concedere tali contributi soltanto per un quinquennio, nella speranza che possa nel frattempo essere avviata nel nostro paese una programmazione seria, a tutti i livelli, delle infrastrutture. Trascorso questo periodo, se sarà necessario, potrà anche deliberarsi la concessione di ulteriori contributi.

Vorrei infine richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento da noi presentato per consentire la estensione delle agevolazioni anche alla costruzione di edifici di culto di altre confessioni religiose. Non riteniamo secondario tale emendamento, in quanto siamo convinti che lo Stato, se intende concedere dei contributi, non può che farlo nel rispetto dello spirito della Costituzione, la quale, all'articolo 8, stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, che quelle diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le re-

lative rappresentanze. Da quest'articolo si deduce che lo Stato, nel momento in cui decide di erogare dei fondi a favore della Chiesa cattolica, deve anche tener presenti le esigenze di culto delle confessioni religiose minoritarie. Poiché il programma annuale delle opere da ammettere a contributo viene fissato dal Ministero dei lavori pubblici, spetterà a tale Ministero destinare una sia pur piccola percentuale delle somme stabilite all'esecuzione di opere che vengano richieste dagli aderenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Mi auguro che la maggioranza voglia prendere nella giusta considerazione i nostri emendamenti, che sono stati formulati tenendo presente lo spirito della Costituzione, le più vive esigenze del paese e la necessità di controllare che il pubblico denaro venga speso per gli scopi che effettivamente il legislatore si prefigge di conseguire, senza essere dirottato verso obiettivi del tutto estranei allo spirito e al contenuto dei provvedimenti approvati dal Parlamento.

PERRONE. Il discorso del collega Todros trova effettivamente rispondenza nelle condizioni attuali della nostra società. Sappiamo infatti che vi sono interi quartieri abbandonati a se stessi; villaggi - soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia - dove manca perfino la luce; comuni, nel sud, in cui non esiste la scuola; zone molto ampie del nostro paese che sono sprovviste di palestre e quindi non offrono ai giovani la possibilità di utilizzare convenientemente il tempo libero (il che evidentemente spiega il verificarsi di alcuni episodi di delinquenza minorile) ecc. Siamo convinti di tutto ciò e riteniamo che le forze politiche debbano operare per consentire la realizzazione di un minimo di infrastrutture sociali nel nostro paese, soprattutto nelle zone depresse. Ritenimo peraltro che, mentre in tutte le sedi dobbiamo batterci per portare avanti questo discorso al fine di dotare le nostre città di un numero adeguato di scuole e di palestre nonché di altre essenziali infrastrutture come la luce elettrica, strade, fognature, ecc. non possiamo dimenticare che, specialmente nel sud - mi appello all'onorevole Ferretti - assai spesso, le chiese, le parrocchie, non restano un monumento a sé stante, non limitano cioè la loro attività solo alla cura delle anime, ma diventano centri attorno ai quali si svolgono iniziative che servono proprio a fronteggiare quei fenomeni di abbandono e degradazione sociale, so-

prattutto delle giovani generazioni, che certo non sono un vanto per la nostra società. Molte volte abbiamo visto come il clero si sia sforzato, sostituendosi anche alle strutture dello Stato, per quanto riguarda soprattutto iniziative sportive e culturali che necessitano di palestre e scuole, di ovviare a gravi carenze che potrebbero certamente pregiudicare il processo di sviluppo di certi ambienti.

Ecco i motivi per i quali sono convinto, pur condividendo i rilievi di carattere generale sollevati dal collega Todros, che si possa addivenire all'approvazione di questo disegno di legge che non ci dà solo quei « monumenti » di cui parlava l'onorevole Todros, ma dà anche alla popolazione, dove non è arrivato lo Stato direttamente, quelle opere indispensabili per il progresso civile e sociale del paese.

MORINI. Vorrei brevemente far osservare che il problema della priorità della spesa per la costruzione di edifici di culto nei confronti di altre priorità di spesa in materia di istruzione dei giovani e di elevazione sociale della popolazione, non impegna solo il Parlamento e lo stesso Governo, ma si pone all'interno stesso del mondo cattolico quando le comunità parrocchiali vengono chiamate a contribuire alle spese di costruzione di edifici di culto. Anche allora si pone il problema se destinare invece questi fondi ad altre spese, di carattere sociale, che sembrano più aderenti ai bisogni della popolazione parrocchiale. Si tratta di un problema che bisogna risolvere con equità ed equilibrio, in relazione ai mezzi di cui si dispone.

Il richiamo, che ci viene dall'onorevole Todros, all'opportunità di una limitazione della durata decennale dell'intervento finanziario, nella speranza che si arrivi nel frattempo ad una programmazione concreta e operante, è indubbiamente fondato. Ritengo però che si potrebbe ovviare al pericolo di una permanente carenza di una effettiva programmazione modificando il meccanismo finanziario della proposta di legge. All'articolo 5, infatti, è quantificata la spesa solo per il primo anno, mentre viene lasciata alla discrezionalità della legge di bilancio la determinazione, anno per anno, dell'ammontare della spesa a carico degli esercizi finanziari successivi. È chiaro che una simile impostazione non può destare alcuna preoccupazione qualora vi sia una programmazione effettiva della spesa pubblica, giacché in tal caso il limite di impegno per gli anni successivi viene determinato nell'ambito di una visione

globale delle necessità cui lo Stato deve provvedere.

In caso contrario, si può ovviare alle conseguenti preoccupazioni, certamente legittime, stabilendo fin d'ora nella legge sostanziale di spesa, così come suggerisce anche un emendamento del gruppo comunista, l'entità dello stanziamento anche per gli esercizi finanziari successivi al primo, eventualmente in misura inferiore a quella prevista per il primo anno, consentendo così che non vi sia soluzione di continuità nel completamento delle opere iniziate.

Faccio notare ai colleghi che la quota di reddito nazionale che mettiamo a disposizione per la costruzione di edifici di culto è in definitiva relativamente modesta nei confronti di altre giustamente riservate a problemi di più stretta pertinenza dello Stato, ribadendo che agli inconvenienti lamentati e temuti dal gruppo comunista in mancanza di una effettiva programmazione della spesa pubblica si possa in gran parte ovviare con la precisazione del *quantum* delle spese anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SBOARINA, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti nella discussione, che mi pare sia stata assai costruttiva anche per talune critiche ed osservazioni che hanno contribuito ad un positivo approfondimento delle proposte in esame e in definitiva ad una più consapevole riconferma della loro sostanziale validità.

In effetti, se noi scorriamo i primi dieci anni di applicazione di questa legge, dal 1961 al 1971, possiamo constatare che gli interventi si sono concentrati essenzialmente nei nuovi quartieri dei grossi centri industriali di Italia (in particolare a Roma, Milano, Torino, Bologna, ecc.); per non dire che nel Mezzogiorno la scarsità di edifici di culto e le altrettanto scarse disponibilità di mezzi finanziari da parte della comunità cattolica rendono ancora più acuta la necessità di un intervento dello Stato volto ad assicurare anche a quelle popolazioni il godimento di un servizio di cui tutti i colleghi intervenuti hanno riconosciuto la validità morale ed anche sociale.

Debbo anche rilevare che, per merito sia del Governo sia della pontificia commissione

di arte sacra, in questi dieci anni di operatività del secondo capitolo della legge numero 168 non è affatto vero che siano state costruite cattedrali nel deserto o edifici monumentali che si richiamino al fasto di periodi storici ormai lontani: oggi il Ministero e la pontificia commissione sono orientati verso la costruzione di locali semplici che possano accogliere i fedeli per lo svolgimento delle funzioni religiose. Pertanto non vi è stato alcuno sperpero, tant'è vero che, se esaminiamo con cura i dati forniti dal sottosegretario, notiamo che per ciascuno degli interventi portati a termine sino ad oggi sono stati spesi in media settanta milioni.

D'altra parte, sia per quanto concerne i locali per l'abitazione del clero parrocchiale, sia per quanto riguarda i servizi previsti dalle leggi precedenti, esiste una regolamentazione che non possiamo disattendere, poiché i provvedimenti in esame prendono in considerazione, sia pure con alcune modifiche, solo l'aspetto finanziario del problema. Inoltre, desidero far notare all'onorevole Todros che in tutte le città italiane la costruzione della chiesa parrocchiale praticamente rappresenta l'ultima infrastruttura, in ordine di tempo, che viene realizzata nei nuovi quartieri: attualmente, in molti quartieri romani, le chiese non esistono e le funzioni religiose vengono celebrate in baracche o altri edifici assolutamente inadatti all'esercizio del culto. Nelle altre principali città italiane si verifica lo stesso fenomeno: l'edificazione del locale consacrato al culto avviene quando la popolazione del quartiere ha raggiunto già, sotto il profilo numerico, un livello considerevole. Sotto questo aspetto, quindi, ritengo che alcune considerazioni svolte dal collega Todros debbano essere rivedute. La discussione che si è svolta nella seduta odierna, tuttavia, a mio giudizio è stata molto utile, anche se mi sembra che debba ancora essere raggiunto un punto di incontro che permetta la rapida approvazione del provvedimento già approvato dal Senato.

Per quanto concerne gli emendamenti che alcuni colleghi intendono presentare, a me pare che essi, in pratica, trovino rispondenza nelle normative del 1962 e del 1952 che sono tuttora in vigore e che non verrebbero, in ogni caso, sostituite dai provvedimenti in esame. A mio avviso, il problema di maggiore rilevanza attiene alla definizione quantitativa dei finanziamenti per gli esercizi successivi a quello in corso. Considerato che il termine di applicabilità della legge del 1962 è scaduto nel 1971 e che è quindi già decorso

quasi un anno e mezzo da tale scadenza; considerato che in questo decennio il Governo ha stanziato in bilancio, per ogni esercizio finanziario (tranne gli ultimi tre), una somma di lire 350 milioni, rispettando sempre le indicazioni del Parlamento in materia, ritengo di poter avanzare la seguente proposta: la Commissione dovrebbe fissare il limite di impegno di 500 milioni per tutti gli esercizi finanziari per i quali è previsto il finanziamento della legge. Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto cronologico della questione, riconoscendo la opportunità delle valutazioni espresse dall'onorevole Todros (fra cinque anni, in effetti, il problema dei servizi sociali dei nuovi quartieri potrebbe essere affrontato in maniera totalmente diversa dalla classe politica), riterrei opportuno, tenendo presenti gli esercizi finanziari perduti, di finanziare la legge per sette anni nella misura di 500 milioni di lire annue, dal 1973 al 1979 incluso.

In questi termini, ed in base alle considerazioni ed alle valutazioni espresse stamani dai colleghi intervenuti, invito la Commissione a considerare positivamente le proposte di legge in esame.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio innanzitutto il relatore per le precise considerazioni svolte sui principi e sul merito delle proposte di legge al nostro esame. Ringrazio anche, in particolare, gli onorevoli Ferretti e Todros per i contributi che hanno dato ad una più approfondita valutazione dell'articolo della proposta di legge n. 1273.

Non vi è dubbio che vi sia stata qualche disinvoltura quando si è voluto affrontare il problema delle priorità nell'ambito delle spese per un certo tipo di infrastrutture. Ritengo infatti che oggi l'edificio di culto possa essere equiparato ad una infrastruttura civile, per la funzione che svolge, per la capacità attrattiva che possiede e per i vuoti e le carenze che riesce a colmare a livello di strutture periferiche dello Stato. Molte volte osserviamo che la funzione svolta dall'edificio di culto contribuisce in misura rilevante alla crescita civile di non poche aree del nostro paese, soprattutto del Mezzogiorno, riuscendo talora anche a saldare talune lacerazioni certamente pregiudizievoli per un ordinato progresso sociale.

Mi pare comunque che, almeno per quanto riguarda i principi, si sia registrata da parte dei colleghi una concordanza abbastan-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

za larga, se non totale. L'onorevole Todros ci ha fatto osservare — e su questo anche noi siamo d'accordo — che l'intensità e la vivacità delle espressioni religiose sono indipendenti dalle dimensioni e dal numero delle infrastrutture. Non credo per altro che per promuovere un certo tipo di vitalità religiosa si debba ritornare a una dimensione catacombale: al contrario, ritengo opportuno promuovere la realizzazione di strutture adeguate alle attuali esigenze di vita, in una giusta prospettiva storica. È certo invece che la monumentalità, la costruzione delle cosiddette cattedrali nel deserto — che poi tali rimarrebbero, in relazione a un determinato modulo strutturale del nostro paese — è una dimensione ormai superata. Del resto, noi sappiamo che i portatori delle nuove idee architettoniche vivono in afflato culturale con una determinata dottrina che è molto diversa da quella che viene coltivata e insegnata all'interno degli edifici di culto: mi pare quindi che possa essere senz'altro superato il pericolo di un ritorno a dimensioni monumentali. È però nostro dovere assicurare alla pratica del culto infrastrutture adeguate, poiché ogni momento dell'umana vicenda possa svolgersi con la necessaria dignità.

Dal momento, quindi, che ci accomuna il consenso sui principi, non ci resta che esaminare alcune questioni che riguardano il merito delle proposte in esame. Le due principali modifiche che sono state proposte — e sulle quali si è già pronunciato il relatore — concernono l'arco temporale entro cui dovranno essere erogati i contributi ed un'opportuna considerazione per le esigenze delle altre confessioni religiose.

Per quanto concerne la riduzione della durata degli interventi, sono favorevole alla proposta formulata in proposito dall'onorevole Sboarina, che ritengo possa consentire un'ampia convergenza di consensi in seno alla Commissione. Per quanto riguarda l'opportunità di destinare parte dei contributi per la costruzione di edifici di culto ad altre confessioni religiose, devo ricordare che in nessuna legge vigente in materia si fa esclusivo riferimento alla religione cattolica; a parte quindi il richiamo all'ordinario diocesano, spetta all'amministrazione decidere con obiettiva valutazione sulle richieste che vengono avanzate. Pur comprendendo dunque lo spirito dell'emendamento che è stato formulato in proposito, ritengo che esso non possa essere accolto in questa sede per motivi tecnici. Se i presentatori desiderano un particolare impegno da parte del Governo ad evi-

tare qualsiasi discriminazione e a prendere nella giusta considerazione le richieste che dovessero essere avanzate da parte di rappresentanti di confessioni religiose minoritarie, sono pronto ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, assicurando che esso verrà osservato in modo estremamente puntuale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge senatori Alessandrini e Sammartino n. 1273, già approvata dal Senato. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1982 comprese le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.

Gli onorevoli Ferretti e Sbriziolo De Felice Eirene hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: fino all'esercizio finanziario 1982 compreso, *con le parole:* fino all'esercizio finanziario 1977 compreso. (1. 1.).

TODROS. A proposito di tale emendamento, il relatore ci ha invitato ad estendere il periodo previsto per la concessione dei contributi fino a sette anni. Devo dire che la nostra proposta che riduce a cinque anni la durata degli stanziamenti non è casuale: essa intende corrispondere alle scadenze della programmazione, come ho già avuto modo di spiegare, e non esclude che trascorso questo tempo si possa tornare ad esaminare, se necessario, il problema.

Comunque, per venire incontro alla richiesta avanzata dal Relatore, dato anche che durante il 1972 non sono stati effettuati stanziamenti per la concessione dei contributi, siamo disposti a modificare l'emendamento nel senso di prevedere la concessione dei contri-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

buti fino all'esercizio finanziario 1978 compreso.

Mi auguro che il relatore e l'onorevole rappresentante del Governo possano esprimere parere favorevole all'emendamento così modificato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferretti e Sbriziolo De Felice Eirene hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: spesa riconosciuta ammissibile, *aggiungere le parole:* in base alla normativa dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 della stessa legge (1. 2).

FERRETTI. Questo secondo emendamento, che consiste in un richiamo delle norme del capo I della legge n. 168 del 1961, nonostante che la proposta in esame si limiti a modificare il capo II della medesima, trova la sua giustificazione nella necessità, che noi ravvisiamo, di offrire un chiaro metro di valutazione cui rifarsi nella valutazione delle richieste che devono avanzare la pontificia commissione per l'arte sacra e l'ordinario diocesano. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 della citata legge n. 168 stabiliscono appunto che la spesa a carico dello Stato per ciascun edificio è stabilita, in rapporto al numero dei parrocchiani, dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la pontificia commissione per l'arte sacra, e che l'autorità ecclesiastica, qualora ravvisi l'opportunità di costruire edifici di più vaste dimensioni, deve assumersi l'onere della maggiore spesa, da garantirsi con deposito vincolato o con fidejussione bancaria.

SBOARINA, Relatore. Sono favorevole all'emendamento 1. 1 nel testo modificato dall'onorevole Todros; sono invece contrario all'emendamento 1. 2 ritenendolo superfluo, dato che tutte le norme previste dalla precedente legge rimangono evidentemente in vigore.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il relatore.

TODROS. Ritiriamo l'emendamento 1. 2, nell'intesa che rimangono in vigore tutte le norme previste dalla legge n. 168.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 nel testo modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che a seguito dell'emendamento testé approvato risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'espressione «abitazione del parroco» contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale purché nell'ambito del complesso parrocchiale.

Gli onorevoli Todros, Ferretti e Sbriziolo De Felice Eirene hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: nell'ambito del complesso parrocchiale, *con le parole:* nell'ambito dello stesso complesso immobiliare e con i limiti di destinazione previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 (2. 1).

FERRETTI. La nostra proposta tende ad accogliere l'esigenza che possano essere costruite più unità immobiliari, purché nell'ambito dello stesso complesso immobiliare in cui vi è l'abitazione del parroco. Nella relazione che accompagna la proposta di legge Morini si accenna alla necessità di realizzare dei locali che possono ospitare non solo il parroco, ma anche altri membri del clero che collaborino alla gestione della parrocchia. Riteniamo che la formula da noi proposta consenta di dare soddisfazione a questa giusta esigenza nel modo più corretto, tale da evitare ogni possibile abuso.

SBOARINA, Relatore. In tema di distinzione tra complesso parrocchiale e complesso immobiliare, dobbiamo tenere conto della normativa precedente e delle relative circolari di applicazione emesse dal Ministero dei

lavori pubblici. Il Ministero dei lavori pubblici pretende che sia presentato un progetto che preveda la chiesa e l'abitazione del parroco. Lo spirito della proposta di legge Morini, che sostituisce la parola « parroco » con le parole « clero parrocchiale », si spiega appunto in relazione al fatto che le circolari prevedono degli *standard*, cioè un locale per ogni sacerdote che vive in parrocchia. D'altra parte la dizione « complesso immobiliare » è molto più vaga di « complesso parrocchiale », che è la chiesa e l'abitazione del parroco. Mi dichiaro perciò contrario allo emendamento.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In base alla consolidata esperienza e alle circolari del nostro Ministero, ritengo di poter assicurare i presentatori dell'emendamento che con questo articolo si intende solo consentire la costruzione di più locali nelle parrocchie in cui il parroco sia affiancato da un certo numero di collaboratori. Prego quindi i colleghi di ritirare il loro emendamento.

TODROS. Dopo questa precisazione del Governo ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.
(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonché di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 4.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel

caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto.

Gli onorevoli Sbriziolo Eirene De Felice e Ferretti hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

L'attestato dell'ordinario diocesano deve essere corredato da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile e del parere della pontificia commissione per l'arte sacra. (4. 1).

FERRETTI. Il nostro emendamento ha carattere esplicativo e trova rispondenza, per quanto riguarda le costruzioni al rustico, nell'articolo 2 del capitolo I della legge n. 168. Cioè noi affermiamo che la dichiarazione di non idoneità dei locali all'esercizio del culto rilasciata dall'ordinario diocesano (in base alla quale, secondo la disposizione del presente articolo, è ammesso l'intervento del Ministero dei lavori pubblici) deve essere corredata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile e dal parere della pontificia commissione per l'arte sacra, i quali confermino che la richiesta avanzata dall'ordinario diocesano trae origine da uno stato di effettiva necessità.

SBOARINA, *Relatore*. Mi pare che l'articolo in esame abbia dato luogo ad un equivoco. Esso tende infatti semplicemente ad ovviare a difficoltà derivanti dal fatto che l'ordinario diocesano, per ottenere i contributi per la costruzione di un edificio di culto, deve prima ottenere il riconoscimento della « parrocchia ». Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo senso. Senonché accade che in molti nuovi quartieri, ancora privi di chiesa, le funzioni religiose sono celebrate in baracche o in sotterranei, cioè in ambienti che, evidentemente, l'ordinario diocesano non può dichiarare idonei all'esercizio del culto con ciò precludendo la possibilità di ottenere il suddetto riconoscimento. È proprio per questo motivo che numerosi agglomerati urbani sono ancora privi di questa essenziale infrastruttura civile.

FERRETTI. Un edificio di culto può nel tempo, per sopravvenute circostanze, divenire inadatto all'assolvimento delle sue funzioni; mi sembra logico che, in tal caso, la richiesta dell'ordinario diocesano sia corredata anche da documenti tecnici elaborati da un ufficio dello Stato.

SBOARINA, *Relatore*. In questo caso il problema non si porrebbe, perché esisterebbe già il riconoscimento della « parrocchia » e quindi non potrebbe intervenire una dichiarazione di non idoneità dei locali. L'articolo 4, viceversa, tende a favorire la costruzione di edifici di culto proprio quando manchino locali idonei a tal fine.

TODROS. Il Genio civile è già chiamato in diverse occasioni ad esaminare le opere che si intendono realizzare: in questo caso noi chiediamo che una relazione tecnica di questo ufficio accompagni l'attestazione, da parte dell'ordinario diocesano, della inidoneità dei locali ai fini dell'esercizio del culto, affinché vi sia un minimo di controllo pubblico nell'accertamento tecnico di un presupposto di fatto che determina la spesa di denaro dello Stato. Possiamo eventualmente rinunciare al parere della Pontificia commissione per l'arte sacra.

SBOARINA, *Relatore*. Sono contrario a quest'emendamento, ripeto, perché ritengo che esso non trovi possibilità di collocamento in un articolo che persegue uno scopo del tutto diverso. Attualmente, cioè, per ottenere il riconoscimento giuridico di una nuova parrocchia, che è a sua volta condizione necessaria per la concessione dei contributi, occorre un'attestazione dell'ordinario diocesano circa l'idoneità dei locali per l'esercizio del culto: con la disposizione prevista dall'articolo in esame, che può eventualmente essere precisata in tal senso, s'intende appunto eliminare l'impedimento rappresentato dalla inesistenza di locali idonei ai fini del riconoscimento di parrocchia.

TODROS. Ma non è possibile, in una legge che riguarda solo la concessione di contributi, modificare la normativa vigente in materia di riconoscimento civile delle parrocchie; anche perché si è detto che gli stanziamenti previsti già sono insufficienti a coprire le esigenze delle parrocchie esistenti.

PRESIDENTE. La precisazione che il relatore proponeva, non intende modificare la legge istitutiva delle parrocchie, ma la legge n. 168 del 1962, eliminando un requisito che in pratica impedisce la concessione dei contributi proprio nei casi di maggiore necessità.

SBOARINA, *Relatore*. Concordo perfettamente con l'interpretazione del Presidente.

Comunque, per venire incontro alle perplessità dell'onorevole Todros, propongo quest'altra formulazione dell'emendamento 4. 1:

Alla fine dell'articolo 4 aggiungere le seguenti parole: Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento 4. 1 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

TODROS. Accettiamo di modificare in tal senso il nostro emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1 nel nuovo testo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, che a seguito della modifica apportata risulta del seguente tenore:

ART. 4.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dello ufficio del genio civile.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 5.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 compreso, per il primo dei quali viene iscritta nello stato di previsione di spesa di detto Ministero la somma di lire 500 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Todros, Ferretti e Sbriziolo Eirene De Felice hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è determinato nella misura di lire cinquecento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni (5. 1).

FERRETTI. Col nostro emendamento proponiamo che si preveda per ciascun esercizio finanziario fino al 1978 una spesa costante nella misura di 500 milioni annui.

SBOARINA, *Relatore*. Lo accetto.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, che a seguito della modifica testé apportata risulta del seguente tenore:

ART. 5.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è determinato nella misura di lire cinquecento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Todros, Ferretti e Sbriziolo Eirene De Felice hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

Il Ministero dei lavori pubblici stabilisce quale parte dei contributi è destinata ad interventi per la costruzione di edifici per le confessioni religiose diverse da quella cattolica (5. 0. 1).

SBOARINA, *Relatore*. Vorrei pregare i presentatori di trasformare l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno.

TODROS. Se la legge non prevede la concessione di contributi a favore di confessioni religiose diverse dalla cattolica evidentemente un ordine del giorno non può avere alcun effetto. Con il nostro emendamento noi diamo appunto al Ministero la facoltà di riservare a tal fine una quota degli stanziamenti.

SBOARINA, *Relatore*. Presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a presentare apposito disegno di legge, giacché i provvedimenti del 1952 e del 1962 attengono a problemi di natura completamente diversa.

TODROS. È evidente che, per quanto riguarda le altre confessioni religiose, all'ordinario diocesano saranno equiparate, da parte del Ministero, autorità omologhe. In ogni caso dobbiamo preoccuparci di conferire all'amministrazione dei lavori pubblici la possibilità di erogare i contributi. Se ci limitassimo a presentare un ordine del giorno, non faremmo altro che ribadire una questione di principio già sancita dalla Costituzione: pertanto insistiamo per la votazione dell'articolo aggiuntivo.

SBOARINA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo perché ritengo che, in questo campo, sia indispensabile elaborare una normativa apposita, completamente diversa da quella vigente: tengo comunque a precisare che il mio parere è dettato unicamente da ragioni di ordine tec-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

nico, in quanto nella sostanza concordo perfettamente con le affermazioni dell'onorevole Todros.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Condivido il parere contrario del relatore per motivi tecnici.

BUSETTO. Il nostro emendamento rispetta pienamente lo spirito dell'articolo 8 della Costituzione!

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ribadisco che il mio parere contrario è dettato soltanto da ragioni di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho in precedenza dato lettura, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Alessandrini e Sammartino: « Modifiche e integrazioni della legge 8 aprile 1962, n. 168, concernente

la costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1273):

Presenti	30
Votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 13 deputati.
(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Morini n. 310.

Hanno preso parte alla votazione:

Beccaria, Benedikter, Calveti, Degan, Fioret, Fusaro, Guarra, Lombardi Giovanni, Luraschi, Mantella, Matta, Miotti Carli Amalia, Morini, Olivi, Perrone, Sboarina e Vitale.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciai, Ciuffini, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo Eirene De Felice, Zani e Todros.

La seduta termina alle 12,10.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO